


Pubblicato il \_\_\_/06/2023

N.0 \_\_\_ 2023 REG.PROV.CAU.

N. \_\_\_/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale \_\_\_ del 2023, proposto da:

\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

\_\_\_, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale

di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'art. 1, co. 1, lett. b) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 12.04.2023, pubblicato il 14.04.2023 (n. 99/9-2-2022 CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente;

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. \_\_\_\_/3-7 SEL di prot. dell'01.03.2023 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è stata dichiarata non idonea al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale con la seguente motivazione: “La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addotti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso”;

- della Relazione Psicologica sul conto del ricorrente redatta dall'Ufficiale Psicologo il 27.02.2023 n. \_\_\_\_/3-4 SEL di prot. e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 22.03.2023;

- della Scheda di Valutazione Attitudinale sul conto dell'Aspirante redatta dall'Ufficiale Perito Selettore l'01.03.2023 n. \_\_\_\_/3-5 SEL di prot. e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 22.03.2023;

- del verbale dell'01.03.2023 n. \_\_\_\_/3-6 SEL di prot. con il quale la Commissione per gli Accertamenti Attitudinali è pervenuta al giudizio definitivo di inidoneità attitudinale del ricorrente, e conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti, esitata dalla resistente lo scorso 22.03.2023;
- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri”, pubblicate nella G.U.R.I.- 4<sup>a</sup> serie speciale n. 55 del 12.07.2022, e dell'annesso allegato A recante il “Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

#### E PER L'ADOZIONE DI OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

volte a consentire all'odierno ricorrente di proseguire il concorso, previa rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali dell'aspirante con espressa disposizione di un nuovo colloquio

#### NONCHÉ PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, in quanto il giudizio conclusivo collegiale della Commissione per gli accertamenti attitudinali appare incoerente rispetto alle risultanze delle precedenti fasi della valutazione attitudinale, tenuto conto della circostanza che la relazione dell'Ufficiale perito selettore non sembra aver evidenziato profili di inidoneità del candidato, avendo, anzi, espresso giudizi positivi per tutte e tre le aree di riferimento (cognitiva, comportamentale, dell'assunzione del ruolo);

Ritenuto altresì che, dalle stesse risultanze dei test eseguiti, non emergano elementi particolarmente negativi;

Ritenuto, inoltre, che sussista l'allegato pregiudizio grave e irreparabile per la parte;

Ritenuto che al danno lamentato dal ricorrente possa ovviarsi, senza pregiudizio per l'interesse pubblico, mediante il riesame del giudizio conclusivo collegiale, da effettuarsi da parte della medesima Commissione, in diversa composizione, la quale, senza rinnovazione dell'intervista né delle altre fasi precedenti, rivaluterà la documentazione relativa all'istruttoria già svolta dall'Ufficiale psicologo e dall'Ufficiale perito selettore e sottoporrà il candidato a un nuovo colloquio;

Ritenuto di indicare, a tal fine, i seguenti criteri:

- il riesame dovrà essere effettuato in stretta aderenza alle prescrizioni che regolamentano la materia;
  - la data del nuovo colloquio sarà comunicata al ricorrente con almeno cinque giorni di anticipo;
  - il riesame dovrà essere effettuato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione o di notificazione, ove antecedente, della presente ordinanza;
- Ritenuto di fissare, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 17 gennaio 2024, ore di rito;

Ritenuto che possa disporsi la compensazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, il merito, la pubblica udienza del 17 gennaio 2024, ore di rito.

Spese di fase compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno \_\_\_\_ giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefucio, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Claudio Vallorani**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.